

***CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA DELIBERA AGCOM
N. 127/11/CONS “CONSULTAZIONE PUBBLICA
SULL’ASSEGNAZIONE ED UTILIZZO DELLE BANDE DI
FREQUENZE A 800, 1800, 2000 E 2600 MHz”
DA PARTE DI POSTEMOBILE***

La Società informa che in questa fase non si è ancora conclusa la valutazione della possibilità o meno di partecipare alla gara per l’assegnazione delle frequenze in questione. In ogni caso, allo stato, Poste Mobile ritiene opportuno sottolineare da un punto di vista meramente tecnico, alcuni aspetti e suggerire proposte che possano facilitare l’ingresso di un nuovo operatore.

INDICE

- 1. Introduzione*
- 2. Procedura di gara*
- 3. Blocchi in banda a 800 MHz*
- 4. Blocchi in banda a 1800 MHz*
- 5. Blocchi in banda a 2000 MHz*
- 6. Blocchi in banda a 2,6 GHz*
- 7. Obblighi di copertura*
- 8. Durata dei diritti d'uso*
- 9. Condizioni per l'uso efficiente*
- 10. Contributi*
- 11. Norme sulla condivisione delle risorse e misure asimmetriche*
- 12. Disposizioni finali*
- 13. Disposizioni del provvedimento in forma di articolato*

1. Introduzione

Il 23 marzo 2011 l'AGCOM ha approvato la delibera n.127/11/CONS: "Consultazione Pubblica sulle procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz.

La delibera è apparsa sul sito dell'AGCOM il 24 marzo 2011 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) il 4 aprile 2011.

Le risposte alla consultazione debbono essere inviate entro 30 gg. dalla pubblicazione sulla G.U., e quindi entro il 4 maggio, mentre può essere richiesta una audizione fino a 11 gg. prima della scadenza suddetta, e quindi entro il 23 aprile.

La delibera riguarda sia le procedure e le regole relative alla prossima gara delle frequenze sia i criteri da seguire per il refarming delle bande 900 e 1800 MHz, nonché per l'estensione al 31.12.2027 di tutti i diritti d'uso di frequenze per radiomobili, con l'obiettivo di avere una scadenza comune tra i diritti d'uso già disponibili e quelli che saranno assegnati con la gara.

E' stata quindi confermata la durata di 15 anni dei diritti d'uso delle frequenze a 800 MHz, la cui disponibilità è oggi prevista all'1.1.2013, mentre per le altre è prevedibile un anticipo di un anno, con una durata quindi di 16 anni.

Nel seguito sono riassunti i temi trattati dalla delibera, seguendo l'ordine della stessa, e formulate proposte di risposta ai singoli quesiti.

In merito, innanzitutto, alla gamma 1800MHz, si ritiene utile evidenziare alcuni commenti.

In particolare i punti 8 e 9 dell'Introduzione, come pure il punto 94 dell'Articolato, sembrerebbero indicare che le assegnazioni delle frequenze che saranno messe a gara sarebbero vincolate all'impiego di sistemi aventi portanti con ampiezza di banda di 5 MHz o multipli di 5 MHz. Risulterebbe di conseguenza escluso il GSM.

E' inoltre confermato che nella gamma 1800 MHz sono disponibili 5 blocchi da (5+5) MHz, dei quali 2 già opzionati da H3G, e quindi 3 soli in gara, e non è prevista una opzione per un eventuale nuovo entrante.

In merito, PosteMobile ritiene opportuno incrementare il numero di blocchi contendibili, prevedendo un'opzione per un nuovo entrante.

Domanda 1.1 Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni da proporre in merito agli aspetti generali trattati in introduzione?

- *Da quanto esposto nei punti 8 e 9, come pure nel punto 94 ed al comma 3 dell'Art.2 dell'articolato, sembrerebbe che i diritti d'uso delle frequenze in gara sarebbero assegnati per impiego con sistemi a larga banda: UMTS/LTE/WiMax. E' probabile che gli attuali gestori radiomobili utilizzeranno le nuove frequenze esclusivamente con tali sistemi, e prevalentemente con l'LTE che è ottimizzato per la trasmissione dati. Infatti, nei riguardi della voce, il cui traffico ha tassi di incremento molto minori di quelli dei dati, sono sufficienti le frequenze attualmente utilizzate: a 900 e 1800 MHz per il GSM ed a 2,1 GHz per l'UMTS.
Un nuovo entrante, per la trasmissione della voce, alla quale è ancora legata la quota maggiore degli introiti, nel breve termine non può utilizzare altro che il GSM a 1800*

MHz, e successivamente l'UMTS nella stessa gamma quando i relativi terminali saranno non solo disponibili, ma utilizzati su scala sufficientemente ampia. Tutto ciò ovviamente a meno di non essere costretto ad utilizzare sistematicamente ed unicamente il roaming.

Si richiede pertanto che sia consentito, limitatamente alla gamma dei 1800 MHz, l'uso della tecnologia GSM.

- Nella situazione attuale, nella gamma 1800 MHz sarebbero messi a gara tre blocchi da (5+5) MHz, dedicando ai sistemi radiomobili pubblici un totale di (70+70) MHz, mentre in tutti i Paesi europei è assegnata tutta la banda di (75+75) MHz. Il restante blocco da (5+5) MHz, comunque utilizzabile esclusivamente per sistemi di comunicazione elettronica, è assegnato al Ministero della Difesa in quanto dieci anni fa lo stesso Ministero intendeva realizzare una propria rete GSM, eventualmente per impiego interforze. Per quanto noto tale rete non è stata realizzata ed il servizio allora ipotizzato è svolto con una rete in tecnologia TETRA e sue evoluzioni operante a 400-450 MHz. Si propone quindi di esaminare con i Ministeri dello sviluppo economico e della difesa la possibilità di recuperare tale blocco di frequenze ai fini della gara.

2. Procedure di gara

La delibera prevede che l'asta sia condotta simultaneamente per tutte le gamme. Ciò potrebbe essere in contrasto con l'eventuale ottenimento di opzioni nelle bande 800 e 1800 MHz. Allo scopo di tentare di raggiungere l'obiettivo delle opzioni è necessario proporre procedure di gara compatibili con le stesse.

La delibera propone inoltre per i nuovi entranti la definizione di una necessità minima di banda in ciascuna delle gamme al di sotto della quale non è assegnato nulla. Lo scopo dovrebbe essere quello di considerare nulla una eventuale offerta vincente, per uno o più blocchi, nel caso in cui non si riuscisse a raggiungere la necessità minima nel complesso delle bande in gara.

Domanda 2.1 Il rispondente condivide la scelta di adottare un sistema di gara multifrequenza per tutte le bande disponibili, con un sistema omogeneo di offerta basato sul sistema consolidato dei round multipli simultanei ascendenti?

Come riportato nelle risposte ai quesiti 3.1 e 4.1, PosteMobile ritiene corretto e necessario che ad un nuovo entrante siano concesse due opzioni: una per un blocco da (5+5) MHz nella gamma a 800 MHz e una seconda a 1800 MHz per due blocchi da (5+5) MHz. Come conseguenza il numero di blocchi contendibili a 800 ed a 1800 MHz per l'asta dipenderebbe non solo dalla presenza tra i concorrenti di un potenziale nuovo entrante, ma anche dal fatto che lo stesso eserciti il diritto inerente tali opzioni.

Nei riguardi delle procedure di gara si possono ipotizzare i seguenti due scenari in funzione delle condizioni legate ai diritti di opzione.

In un primo scenario si ipotizzano tali diritti correlati all'acquisizione di uno o più blocchi da (5+5) MHz nella parte FDD della banda a 2,6 GHz. In tal caso sarebbe necessario effettuare prima l'asta relativa alla gamma 2,6 GHz e, in una fase successiva, l'asta per le altre bande. L'intervallo tra le due fasi potrebbe essere nullo qualora non ci fosse un nuovo entrante che acquisisca frequenze nella parte FDD della 2,6 GHz, e di qualche giorno lavorativo nel caso ciò avvenga, per dar modo di esercitare le opzioni. Le bande TDD potrebbero essere inserite in una qualunque delle due fasi.

In un secondo scenario si ipotizza invece che ad un nuovo entrante siano riservati anche due blocchi adiacenti nella parte FDD della banda a 2,6 GHz, allo scopo di garantirgli la possibilità di acquisire, a condizioni economiche predefinite, un pacchetto minimo di risorse frequenziali, essenziale per poter competere con gli altri gestori radiomobili. In questo scenario un nuovo entrante avrebbe la possibilità di decidere l'acquisizione del pacchetto completo prima dell'inizio dell'asta, che potrebbe conseguentemente essere condotta simultaneamente per tutte le bande.

Questione 2.2 Il rispondente in particolare condivide la possibilità di aggiungere la possibilità di richiedere, da parte dei nuovi entranti un requisito circa la minima quantità di frequenze necessarie suddiviso fra le varie porzioni di banda, soggetto alle modalità attuative che saranno definite nel bando?

In linea di massima la proposta può essere condivisa. Una risposta precisa potrà essere formulata solo una volta noto il testo completo

3. Blocchi in banda a 800 MHz

La delibera, tra l'altro, propone:

- *che dei 6 blocchi da (5+5) MHz, il primo, in quanto soggetto a maggiori problemi interferenziali, sia considerato separatamente dagli altri 5 assunti come equivalenti. Le offerte riguarderanno quindi o il primo blocco o (eventualmente in aggiunta) uno o più degli altri. E' comunque garantita la contiguità dei blocchi assegnati. Mentre nella gara tedesca le quotazioni raggiunte alla conclusione della gara sono state sostanzialmente allineate, in quella svedese il primo blocco è stato assegnato ad una quota minore del 61% rispetto alla media del terzo, del quarto e del quinto, mentre il secondo blocco il 37% in meno della stessa media. Il sesto blocco è stato assegnato ad un prezzo più basso di tutti gli altri in quanto il relativo assegnatario ha assunto onerosi obblighi di copertura. Il metodo di assegnazione dei canali proposto, che semplifica la gara, non consente di acquisire con certezza canali adiacenti a quello/i di altro operatore predefinito con il quale si volesse fare frequency sharing con ricetrasmittitori comuni e maggiore velocità massima di cifra. Se si volesse tentare di avere tale possibilità occorrerebbe far presente il risultato della gara svedese giustificato dal fatto che anche il secondo blocco ha problemi interferenziali, anche se meno significativi del primo.*
- *Un tetto di 25 MHz accoppiati come banda acquisibile tra 900 e 800 MHz tenendo conto delle assegnazioni già definite a 900 MHz (10 MHz per TIM, Vodafone e WIND e 5 MHz per H3G). Tale limite consentirebbe a ciascuno dei tre maggiori operatori attuali di acquisire 3 blocchi a 800 MHz, e quindi due di loro potrebbero causare l'esclusione di tutti gli altri. Sembra necessario proporre di ridurre il tetto a 20 MHz.*
- *Nel caso di problematiche interferenziali con altri servizi, in prima istanza sono gli operatori aggiudicatari a dover adottare opportune tecniche di mitigazione per evitare fenomeni di interferenza. Tale richiesta può essere corretta e logica nei riguardi del servizio televisivo, in particolare nei riguardi del canale 60, mentre non lo è nel caso di servizi, tipicamente con dispositivi di piccola potenza, che dovrebbero operare "su base di non*

interferenza e senza diritto a protezione".

Domanda 3.1 *Come valuta il rispondente il piano di assegnazione che prevede blocchi singoli da 5 MHz, da assegnare mediante sistema di offerta per 1 blocco specifico posizionato nella parte bassa della gamma e 5 blocchi generici, con la garanzia della contiguità per i blocchi assegnati allo stesso assegnatario?*

PosteMobile intende precisare innanzitutto che ritiene indispensabile per un nuovo entrante avere un'opzione per un blocco da (5+5) MHz nella banda a 800 MHz.

Infatti, affinché il business plan di un nuovo entrante nel settore radiomobile, ormai maturo, possa risultare valido debbono essere verificate numerose condizioni, e tra queste il contenimento dei costi di acquisizione delle frequenze entro determinati limiti. Nella banda a 800 MHz, dato il limitato numero di blocchi a disposizione rispetto alle prevedibili richieste/necessità degli operatori, è quasi certo che, anche a prescindere dalla base d'asta, saranno raggiunti livelli di prezzo molto alti, e quindi tali da costringere un potenziale nuovo entrante a ritirarsi.

D'altra parte, l'altra banda di caratteristiche analoghe, la 900 MHz, sarà riservata fino al 2027 agli operatori esistenti: tramite refarming e rinnovi per i primi tre e tramite una sostanziale riserva/opzione e rinnovo per H3G.

Si ritiene quindi corretto ed essenziale offrire ad un nuovo entrante una opzione analoga a quella offerta ad H3G nella 900 MHz; ossia un blocco da (5+5) MHz ad un costo annuo uguale a quello applicato ad H3G incrementato al massimo del 3,5% per tener conto delle lievi differenze prestazionali tra le bande a 800 ed a 900 MHz (si veda anche la risposta alla domanda 10.1).

Per quanto riguarda la posizione del blocco nell'ambito della banda, dovrebbe essere evitato il primo, soggetto a maggiori problemi interferenziali. Inoltre, per consentire al nuovo entrante di conseguire economie tramite frequency sharing, sarebbe auspicabile una posizione centrale (terzo o quarto blocco) tale da poter ricercare l'accordo con due altri gestori.

Tornando in modo specifico alla domanda 3.1, si fa presente che per fornire una risposta è necessario fare una ipotesi circa l'eventuale impiego che le Autorità italiane vorranno fare degli 11 MHz centrali della banda. Si ritiene corretto escludere l'impiego del canale televisivo 65, che dista 1 MHz dal sesto blocco e 2 MHz dalla salita del primo, situazione che renderebbe ancora più problematico l'impiego del primo blocco e porrebbe il blocco 6 in condizioni analoghe a quelle del blocco 1.

Inoltre si ipotizza che l'impiego di tale banda possa essere consentito solamente ad apparati di piccola potenza su base di non interferenza e senza diritto di protezione, ipotesi assunta nel Rapporto CEPT n. 30.

Sotto queste ipotesi si può trattare il blocco 6 in modo analogo ai blocchi 3, 4 e 5. D'altra parte però il blocco 2 ha caratteristiche interferenziali intermedie tra il primo e gli altri, come risulta anche dal rapporto CEPT succitato. Del resto, se è vero che nell'asta tedesca i prezzi di aggiudicazione sono stati sostanzialmente gli stessi per tutti i blocchi, nel caso svedese il blocco 1 è stato aggiudicato ad un prezzo più basso del 61% rispetto alla media dei blocchi 3, 4 e 5, ed il secondo ad un prezzo più basso del 37% rispetto alla stessa media. Il prezzo di aggiudicazione del sesto blocco, più basso di tutti gli altri, non è stato considerato nella valutazione precedente in quanto l'aggiudicatario di tale blocco ha assunto obblighi di copertura molto onerosi.

Si propone pertanto di seguire procedure d'asta analoghe a quelle tedesche e svedesi, considerando in modo specifico ciascun blocco.

Domanda 3.2 *Il rispondente ritiene sufficienti le misure previste per garantire la compatibilità dell'uso delle frequenze, sia in termini di compatibilità con servizi adiacenti nazionali che internazionali? Ha qualche altra misura da proporre specificandone i relativi vantaggi?*

Il rispetto dei limiti e l'applicazione dei criteri definiti in sede europea nei riguardi della compatibilità con i servizi adiacenti dovrebbero consentire di contenere entro limiti ragionevoli le problematiche interferenziali.

Per quanto riportato nel testo del punto 29, ed in particolare che spetti in prima istanza agli operatori aggiudicatari a dover adottare opportune tecniche di mitigazione per evitare residui problemi di interferenze, si ritiene che ciò sia corretto nei riguardi di impianti già esistenti di servizi che hanno diritto a protezione, come ad esempio gli impianti di radiodiffusione televisiva operanti sul canale 60. Tale approccio non dovrebbe invece valere per apparati operanti su base di non interferenza e senza diritto a protezione.

Per quanto sopra si propone anche di sopprimere il comma 3 dell'Art. 19 dell'articolo.

Domanda 3.3 *Il rispondente ritiene che il cap di 25 MHz posto nei riguardi di tutti gli operatori, sia incumbent che nuovi entranti, cumulativo per la banda a 900 e 800 MHz, sia adeguato al fine di garantire una equilibrata e competitiva assegnazione dello spettro e limitare possibili fenomeni di accorpamento?*

Il limite proposto rischia di andare in direzione opposta all'obiettivo indicato. Infatti due tra i tre maggiori incumbent, ciascuno dei quali avrebbe la possibilità di acquisire 15 MHz, potrebbero accaparrarsi tutti i blocchi disponibili

Si ritiene indispensabile quindi ridurre il cap a 20 MHz, consentendo quindi ai primi tre incumbent di acquisire un massimo di 10 MHz. Tale ampiezza di banda dovrebbe essere sufficiente per gli operatori con maggiore clientela/traffico e sarebbe uguale a quella acquisita dai maggiori incumbent nelle gare tedesca e svedese.

Del resto, avendo sostanzialmente imposto un cap di 10 MHz nella banda 900 MHz, che dispone di 7 blocchi da 5 MHz, non sembra corretto consentire ai maggiori incumbent un cap più alto nella banda 800 MHz che dispone di un numero inferiore di blocchi.

4. Blocchi in banda 1800

La delibera non prevede una opzione per un eventuale nuovo entrante, e pone un massimale di 25 MHz a 1800 MHz per ciascun gestore. In pratica dei 3 blocchi da (5+5) MHz messi a gara, ciascuno dei 3 maggiori gestori attuali potrà tentare di acquisire fino a due blocchi.

Domanda 4.1 *Il rispondente condivide le proposte delineate circa il piano di assegnazione della banda a 1800 MHz, ivi incluso il meccanismo delineato per consentire una assegnazione contigua?*

E' stata notata l'assenza dell'opzione per l'assegnazione in via prioritaria fino ad un massimo di 10 MHz in banda 1800 MHz relativamente al gestore mobile nuovo entrante prevista nella delibera n. 541/08/CONS, all'Art. 10, comma 4.

D'altra parte nella banda 1800 MHz non è accaduto nulla che possa giustificare l'esclusione della stessa opzione nella presente delibera.

Probabilmente si è ritenuto che, prevedendo la prossima gara anche bande (2010-2025 MHz, 2570-2620 MHz) potenzialmente utilizzabili anche in TDD e di interesse anche di

gestori di servizi diversi dai mobili, ci potrebbe essere più di un vincitore nuovo entrante, e quindi non sarebbero disponibili 10 MHz per ciascuno di essi.

Se questa fosse la motivazione, basterebbe riservare l'opzione ai nuovi entranti nella parte FDD dei 2,6 GHz, certamente interessati ad operare nel settore radiomobile.

Si fa presente comunque che l'inclusione di tale opzione nel prossimo bando di gara è essenziale per un potenziale nuovo entrante quale operatore mobile

Domanda 4.2 Il rispondente in particolare condivide il meccanismo di cap imposto?

Ovviamente, qualora fosse accettata la proposta di reintroduzione della opzione di cui sopra, e la stessa fosse esercitata, un cap di 25 MHz non sarebbe raggiungibile, a meno di non mettere a gara anche il blocco oggi riservato al Ministero della Difesa

Domanda 4.3 Il rispondente condivide il piano per l'effettuazione del refarming in banda 1800 MHz?

Non si hanno osservazioni in merito.

Domanda 4.4 Il rispondente ritiene adeguate le misure richiamate al fine di assicurare la compatibilità tra le varie tecnologie possibili, sia nella stessa banda che nelle adiacenti?

PosteMobile considera adeguate le misure richiamate al fine di assicurare la compatibilità tra le varie tecnologie possibili, sia nella stessa banda sia nelle adiacenti.

5. Blocchi in banda a 2000 MHz

La delibera prevede di mettere a gara come blocco singolo la banda 2010-2025 MHz per impiego con tecnologie TDD o FDD. I gestori mobili al momento hanno interesse ad un impiego FDD external od eventualmente ad un rinvio della gara per questo blocco di frequenze ad una data successiva, quando sarà chiarita la situazione a livello europeo.

Non sembra però opportuno che PosteMobile entri in questa discussione.

Domanda 5.1 Il rispondente condivide il piano delineato di assegnazione della banda disponibile a 2000 MHz?

PosteMobile non ha osservazioni specifiche.

6. Blocchi in banda a 2,6 GHz

La delibera propone di assegnare la parte FDD della banda (2500-2570 MHz, 2620-2690MHz) in 14 blocchi da (5+5) MHz dei quali tutti considerati equivalenti salvo il più alto (blocco 14). Le offerte riguarderebbero quindi un certo numero di blocchi considerati equivalenti e/o il blocco 14. Sarebbe comunque garantita la contiguità dei blocchi assegnati.

In questo caso è ragionevole chiedere che anche il primo blocco sia considerato in modo specifico, ma non che tutti i blocchi siano trattati a se stanti, a meno di non richiederlo esplicitamente con riferimento al frequency sharing. In proposito occorre tenere anche presente che TIM e Vodafone punteranno certamente ad acquisire 4 blocchi ciascuno per poter utilizzare l'LTE alla massima capacità, quindi il frequency sharing potrebbe essere

di interesse con uno degli altri due, che potrebbero avere un obiettivo di acquisizione più contenuto.

Sono quindi proposte due risposte alternative.

La banda centrale TDD (2570-2620 MHz) è invece ipotizzata assegnabile in due blocchi da 25 MHz.

Inoltre è ipotizzato un massimo di 55 MHz totali assegnabili allo stesso operatore; limite che, in pratica, impedisce ai maggiori gestori mobili di acquisire uno dei blocchi TDD, al quale avrebbero probabilmente puntato per favorire l'FDD external, dovendo al tempo stesso tentare di acquisire (20+20) MHz della parte FDD per avere le prestazioni ottimali dall'LTE. Questa problematica sarà certamente sollevata da TIM e da Vodafone.

Domanda 6.1 Il rispondente ritiene adeguate le proposte regolamentari per l'assegnazione della banda a 2,6 GHz?

Nei riguardi delle interferenze prodotte dai sistemi TDD su sistemi FDD, risultano di maggiore entità, oltre a quelle sul blocco 14, anche quelle sul primo blocco.

Senza entrare nei particolari di tali interferenze, può essere utile citare in proposito i risultati della gara effettuata in Svezia nella quale il primo blocco FDD è stato assegnato ad una cifra più bassa del 60% rispetto alla media dei blocchi dal 2 al 13, mentre il 14° ad un prezzo inferiore del 30% rispetto alla stessa media.

Inoltre, allo scopo di facilitare accordi di condivisione di frequenze e di reti, si richiede di trattare in modo distinto tutti i singoli blocchi. Ciò consentirebbe ad esempio a due gestori, ciascuno con disponibilità di due blocchi, di poterli utilizzare con portante unica da 20 MHz, raggiungendo così la velocità di cifra massima dell'LTE. Ovviamente per raggiungere tale obiettivo i blocchi coinvolti debbono essere tutti contigui, e tale contiguità potrebbe essere ricercata in sede di gara.

Si fa infine presente che, nel caso di riserva ad un potenziale nuovo entrante di due blocchi adiacenti da (5+5) MHz, gli stessi non dovrebbero includere né l'1 né il 14.

Domanda 6.2 In particolare ritiene che la banda TDD disponibile sia tutta assegnabile senza lasciare specifici blocchi di guardia, e che la proposta di suddivisione in due blocchi di pari ampiezza sia divisibile?

Nel caso di utilizzazione TDD la soluzione che prevede un blocco da 5 MHz in basso ed uno in alto da utilizzare come guardia è la migliore per limitare gli effetti interferenziali. Nel caso invece di impiego FDD DL external il blocco più alto è utilizzabile senza alcuna limitazione.

Nulla da osservare sui due lotti.

Domanda 6.3 In particolare ritiene adeguato il meccanismo di cap introdotto?

Nulla da osservare

7. Obblighi di copertura

La delibera prevede obblighi di copertura distinti per la gamma a 800 MHz e per l'insieme delle gamme 1800, 2000 e 2600 MHz.

Nei riguardi dell'insieme delle bande 1800, 2000 e 2600 MHz l'obbligo consiste nella copertura di almeno il 30% della popolazione in due anni dall'assegnazione delle frequenze e del 50% della popolazione, con almeno il 5% di ogni regione, entro 4 anni. Per i nuovi entranti è concesso un ulteriore anno, e quindi le percentuali suddette si applicano a tre ed a cinque anni.

Nei riguardi della gamma a 800 MHz gli obblighi riguardano essenzialmente i piccoli comuni attualmente non serviti da ADSL, UMTS HSPA o WiMax. In sintesi:

- il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), prima del bando di gara o con il bando, pubblica tre elenchi di comuni per ogni regione: A con un numero di abitanti minore di 1000, B con un numero di abitanti tra 1000 e 2000 e C con un numero di abitanti tra 2000 e 3000. Ogni elenco è quindi suddiviso in tre fasce, di pari numero di siti, in base alla superficie. Si hanno quindi 180 gruppi di comuni.
Il MSE può eliminare dagli elenchi i comuni già serviti da rete fissa o wireless che forniscano almeno 2 Mbit/s nominali in downlink: quindi ADSL, UMTS HSPA e WiMax.
- Ogni aggiudicatario deve coprire una percentuale definita di ciascuno dei 180 gruppi. Tale percentuale è fissata nel 20% per chi acquisisce un solo blocco da (5+5) MHz ed è incrementata del 5% per ogni blocco aggiuntivo.
- Il 50% dell'obiettivo (numero di comuni) deve essere raggiunto in tre anni dall'assegnazione delle frequenze ed il completamento entro 5 anni. Un nuovo entrante ha un anno in più, ossia 4 e 6 anni.
- Occorre completare per ogni regione almeno il 90% dei comuni del gruppo A prima di avviare il servizio commerciale nei comuni dei gruppi B e C ed almeno il 90% dei comuni del gruppo B prima di lanciare il servizio nei comuni del gruppo C. per il nuovo entrante tale percentuale è ridotta al 30%.
- L'avvio del servizio commerciale sul resto del territorio nazionale può avvenire solamente per una percentuale della popolazione uguale alla percentuale di avanzamento del piano obbligatorio. Per un nuovo entrante la percentuale è doppia.

L'apertura del servizio commerciale deve avvenire entro 30 mesi dalla disponibilità delle frequenze per la banda 800 MHz ed entro 24 mesi per il complesso delle altre gamme. A un nuovo entrante è concesso un anno in più.

Sono anche specificati gli obblighi di copertura per i 1800 MHz opzionati da H3G, uguali a quelli stabiliti a suo tempo per l'UMTS a 2,1 GHz. e cioè 30 mesi per la copertura dei capoluoghi di regione e ulteriori 30 per la copertura dei capoluoghi di provincia.

E' ammessa la possibilità di assolvere i propri obblighi di copertura mediante soggetti terzi sulla base di accordi commerciali di utilizzo dei diritti d'uso delle frequenze. Inoltre, al di fuori del piano di copertura obbligatorio, è possibile concedere a terzi l'utilizzo delle frequenze sulla base di accordi commerciali.

Domanda 7.1 Il rispondente condivide le proposte circa gli obblighi minimi di copertura per la banda a 800 MHz? Ha qualche ulteriore previsione di dettaglio da proporre specificandone i vantaggi?

Le proposte appaiono estremamente complesse (ad esempio si pensi ai 180 gruppi di comuni), non completamente definite (ad esempio: l'Amministrazione procedente può eliminare), con obblighi non proporzionali alla banda acquisita e penalizzanti per gli operatori con minore banda acquisita, e quindi con minore potere economico. Sono

inoltre presenti vincoli complessi di dubbia validità pratica quali quelli che costringono a coprire prioritariamente i comuni con minore popolazione ed esiste il rischio di notevole sovrapposizione di copertura tra i vari gestori negli stessi comuni, con la conseguenza di lasciare non coperti una larga parte dei restanti comuni.

Nel seguito si propone una procedura alternativa, più semplice, che tende a massimizzare il risultato in termini di riduzione della percentuale di digital divide nel tempo, riducendo al tempo stesso gli oneri per gli operatori.

1. L'autorità procedente predispose l'elenco dei comuni italiani con popolazione inferiore a 3000 abitanti e chiede agli attuali operatori gli elenchi dei comuni di tale lista già serviti con ADSL, UMTS HSPA e WiMax con almeno 2Mbit/s nominali nella tratta in discesa. L'Autorità toglie quindi tali comuni dall'elenco ed ordina i comuni rimanenti per numero di abitanti.

2. Dall'elenco sono tolti il 25% dei comuni, ad esempio in modo casuale oppure togliendo il 12,5% con più abitanti ed il 12,5% con meno abitanti. Rimane quindi un elenco ordinato in popolazione che viene suddiviso in sei gruppi omogenei per numero di comuni e per popolazione, semplicemente mettendo nel primo gruppo il primo, il settimo, il tredicesimo comune etc., al secondo gruppo il secondo, l'ottavo, il quattordicesimo e così via.

Dato il metodo con il quale i sei gruppi sono costruiti, gli stessi saranno anche abbastanza omogenei nella distribuzione per regioni e per dimensione territoriale.

Ciascun gruppo è associato ad uno dei sei blocchi da (5+5)MHz e pubblicato nel bando di gara. Ogni assegnatario avrà gli obblighi di copertura relativamente ai comuni compresi nei gruppi associati ai blocchi di frequenze acquisite.

La percentuale del 75%, complementare al 25% sopra menzionato, deriva dal risultato massimo ottenibile secondo i criteri della delibera, con nessuna sovrapposizione di comuni negli elenchi degli operatori e con l'ipotesi di tre assegnatari con due blocchi ciascuno, situazione verificata in entrambe le gare già svolte: in Germania ed in Svezia.

3. E' consentito agli aggiudicatari di scambiarsi gli obblighi relativi a gruppi di comuni, di pari numero e circa pari popolazione, informandone il Ministero dello sviluppo economico. Questa possibilità può consentire di ridurre gli investimenti in casi di comuni adiacenti la cui copertura da parte di un unico operatore può richiedere un numero di siti minore rispetto al caso di copertura dei singoli comuni da parte di operatori diversi.

4. Non si applicano vincoli riferiti alle singole regioni, alle superfici dei comuni o alle fasce di popolazione, ma unicamente alla percentuale di comuni facenti parte dei gruppi correlati ai blocchi di frequenze acquisite.

5. Il piano minimo di copertura dovrà essere consegnato entro un termine da definire successivo alla conclusione della gara, in quanto esso dipende dal numero di blocchi di frequenza acquisiti e dai comuni compresi nei relativi gruppi.

Domanda 7.2 Il rispondente condivide le proposte circa gli obblighi minimi di copertura previsti cumulativamente per le bande a 1800, 2000 e 2600 MHz? Ha qualche ulteriore previsione di dettaglio da proporre specificandone i vantaggi? Propone eventualmente di specificare un piano diverso per ciascuna gamma?

PosteMobile condivide la proposta.

Domanda 7.3 *E' d'accordo il rispondente con la possibilità di concedere, fermo tutto il restante complesso degli obblighi, un anno in più all'eventuale o agli eventuali nuovi entranti, per il raggiungimento del proprio piano di copertura, nonché, per la sola banda a 800 MHz, la possibilità per questi di coprire i comuni al di fuori di ciascun elenco avendo raggiunto un obiettivo inferiore nella copertura delle aree di ciascun elenco rispetto agli incumbent?*

PosteMobile è d'accordo.

Domanda 7.4 *In particolare il rispondente condivide la possibilità di realizzare accordi di utilizzo delle frequenze con soggetti terzi su base minima provinciale anche per assolvere gli obblighi minimi di copertura?*

PosteMobile condivide questa possibilità.

Domanda 7.5 *Il rispondente condivide la proposta circa la fissazione da parte dell'Amministrazione del modello di copertura per ciascuna banda, tecnologia, e modalità duplex, sulla base dell'obiettivo minimo fissato dall'Autorità e delle proposte tecniche di dettaglio dei partecipanti ammessi?*

PosteMobile condivide la proposta.

8. Durata dei diritti d'uso

La delibera prevede che i diritti d'uso delle frequenze durino fino al 31.12.2027, conseguentemente per l'800 MHz si prevede una durata di 15 anni e per le altre frequenze di 16.

E' proposta inoltre l'estensione alla stessa data di tutte le altre frequenze già assegnate, incluso il refarming nelle bande 900 e 1800 MHz, salvo la 2,1 GHz che sarà estesa al 31.12.2029.

Domanda 8.1 *Il rispondente ritiene condivisibile il piano qui delineato per la durata dei diritti d'uso delle procedure proposte per le bande a 800, 1800, 2000 e 2600 MHz?*

PosteMobile condivide il piano.

Domanda 8.2 *Il rispondente condivide il piano proposto per consentire l'allineamento dei diritti d'uso delle frequenze per tutti i sistemi di comunicazione elettronica a larga banda, quindi inclusa la banda a 900 MHz, quella a 1800 MHz già assegnata e soggetta a refarming e quella a 2100 MHz già assegnata, salvo la necessità di tener conto dei diritti acquisiti?*

PosteMobile condivide il piano proposto.

9. Condizioni per l'uso efficiente

La delibera prevede che in aree geografiche, ad esempio provinciali, nelle quali dopo 4 anni dall'assegnazione delle frequenze a 1800, 2000 e 2600 MHz, e dopo 5 per quelle a 800 MHz, l'assegnatario non ha utilizzato, direttamente o indirettamente, le frequenze

acquisite, ci sia l'obbligo di consentire l'accesso alle stesse su base negoziazione commerciale.

Inoltre si fa riferimento alle tecniche di cognitive radio che alcuni, in particolare gli inglesi, portano avanti per migliorare l'efficienza di utilizzazione dello spettro, ad esempio consentendo ad altri l'accesso a frequenze delle quali si ha diritto d'uso esclusivo nelle ore di scarso traffico, a condizioni di non interferenza.

Domanda 9.1 *Il rispondente ritiene condivisibili le misure indicate relativamente all'obbligo di accesso per lo spettro inutilizzato per garantire, a parte gli obblighi minimi di copertura, un uso effettivo ed efficiente delle risorse e per garantire maggiormente gli obiettivi di diffusione nazionale della larga banda?*

PosteMobile ritiene condivisibili le misure proposte.

Domanda 9.2 *In particolare ritiene appropriato poter in futuro consentire, una volta disciplinato l'utilizzo tecnico delle più avanzate tecnologie di condivisione, l'introduzione di possibili modelli regolamentari di condivisione intelligente o di accesso condiviso?*

E' estremamente difficile formulare un giudizio su tecnologie non ancora mature e sulle quali esistono dubbi di potenziale coesistenza con sistemi ed apparati sviluppati senza tener conto della eventuale presenza di sistemi cognitivi radio, non ancora specificati. Ovviamente, qualora tali sistemi, definiti almeno a livello europeo, potessero coesistere con i sistemi già in servizio senza ridurne le prestazioni, senza richiederne modifiche e senza alcun bisogno di protezione, sarebbe appropriato consentire una condivisione delle frequenze seguendo regole adeguate.

Domanda 9.3 *Ha eventuali altre misure da proporre per favorire l'uso effettivo ed efficiente dello spettro indicandone chiaramente i possibili vantaggi?*

PosteMobile non ha altre misure da proporre

10. Contributi

La delibera stabilisce i valori minimi delle basi d'asta relative alla gara e le quote annuali relative ai rinnovi dei diritti d'uso già esistenti. In particolare i valori delle basi d'asta per ogni blocco da (5+5) MHz sono:

- per gli 800 MHz: 15,154 M€ annui, corrispondenti a 227,31 M€ per 15 anni,
- per la banda 1800 MHz: 8,66 M€ annui, corrispondenti a 138,55 M€ per 16 anni,
- per la banda 2,6GHz: 3,608 M€ annui, corrispondenti a 57,7 M€ per 16 anni.

Suggerisce inoltre di poter rateizzare i costi dei diritti d'uso, specie per la gamma 800 MHz, che sarà disponibile solo nel 2013.

Introduce infine la possibilità di uno sconto fino al 3% del prezzo di aggiudicazione nel caso di impiego di tecnologie a basso impatto ambientale.

Domanda 10.1 *Il rispondente ritiene condivisibile il piano dei criteri per la fissazione dei contributi per uso ottimale dello spettro incluso il valore minimo per le offerte economiche nelle procedure selettive di cui alla presente consultazione?*

Nella tabella seguente sono riportati i rapporti tra i costi annui per blocchi da (5+5) MHz nelle gamme di frequenza da 800 a 2100 MHz rapportati al valore riportato nel Codice delle Comunicazioni. Sono presi in considerazione i valori minimi suggeriti dalla delibera 127/11, quelli risultanti dalla gara per le ex frequenze IPSE nonché quelli relativi ai (5+5) MHz a 900 MHz acquisiti da H3G.

Dall'esame della tabella si notano due aspetti fondamentali:

- un incremento generalizzato del 20% rispetto ai prezzi ai quali sono stati acquisiti blocchi di frequenze a 900 e a 2100 MHz solamente uno o due anni fa, ed ai quali saranno rinnovati i diritti d'uso relativi al refarming a 900 MHz fino al 2021;

Contributi annui per banda di (5+5) MHz rapportati al valore fissato dal Codice delle Comunicazioni

<i>Riferimento</i>	<i>800 MHz</i>	<i>900 MHz</i>	<i>1800 MHz</i>	<i>2,1 GHz</i>
<i>Gara frequenze ex IPSE</i>				<i>1</i>
<i>(5+5) MHz H3G e rinnovo fino al 2021</i>		<i>1,2</i>		
<i>Delibera 127/11</i>	<i>2,1</i>	<i>1,44</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>

- Un incremento del 75% per l'800 MHz rispetto ai prezzi del 900 MHz definiti nel 2010 e del 46% circa rispetto ai prezzi proposti con la delibera 127/11.

Non è stata fornita alcuna spiegazione in merito al perché con un aumento del costo della vita di circa il 2% si debba utilizzare un incremento generalizzato del 20%, e tanto meno la enorme differenza di prezzi tra due bande sostanzialmente adiacenti, quali la 800 e la 900 MHz.

Se si vuole applicare una differenziazione in funzione della frequenza, essa deve essere in funzione del rapporto tra le frequenze centrali. Per coerenza, essendo stato applicato un 20% come incremento tra 1800 MHz e 900 MHz, con un rapporto circa pari a 2 tra le frequenze centrali, l'incremento da 900 a 800 MHz, con un rapporto 1,12 tra le frequenze centrali, dovrebbe essere del 3,5% circa.

L'unica spiegazione per il prezzo di riferimento altissimo per l'800 MHz potrebbero essere i prezzi molto alti di aggiudicazione della gara tedesca, che partiva però da una base d'asta bassissima. Il livello raggiunto in Germania deriva dall'accanimento dei quattro contendenti nel puntare a due blocchi ciascuno ed al fatto che i tre vincitori sono società possedute dai tre maggiori gestori di telecomunicazioni europee, ed il perdente è posseduto dall'incumbent fisso/mobile olandese.

D'altra parte, nella gara svedese, anch'essa partita da una base molto bassa, il prezzo medio di aggiudicazione, rapportato alla popolazione, è stato pari a circa il 40% di quello tedesco. Tutto ciò a parte il fatto che non è corretto comparare prezzi di aggiudicazione da un lato e basi d'asta dall'altro.

In definitiva si ritiene indispensabile, anche per coerenza con quanto deciso un anno fa dal Ministero dello sviluppo economico, ridurre il 20% di incremento generalizzato al 2% e l'incremento dal 900 all'800 MHz al 3,5%.

Domanda 10.2 *Ritiene il rispondente condivisibile la possibilità di rateizzare il versamento dell'offerta originaria, con le modalità che saranno stabilite nel bando di gara?*

PosteMobile condivide tale possibilità.

Domanda 10.3 *Il rispondente ritiene condivisibile il piano dei criteri per la fissazione dei contributi per il refarming e la proroga della banda a 1800 MHz e la proroga della banda già assegnata a 900 e 2100 MHz?*

Vale quanto riportato nella risposta alla domanda 10.1.

Domanda 10.4 *Il rispondente ritiene condivisibile la possibilità descritta di corrispondere anticipatamente il valore per il rinnovo delle bande ottenendo uno sconto? Ha un diverso meccanismo da proporre specificandone i vantaggi?*

PosteMobile non ha osservazioni su questo punto.

11. Norme sulla condivisione delle risorse e misure asimmetriche

La delibera prevede:

- *un divieto al frequency sharing nelle aree di copertura obbligatoria di ciascun operatore;*
- *per i nuovi entranti un diritto al roaming da parte di tutti gli operatori esistenti, per 30 mesi in tutta Italia e per 60 mesi nelle aree non servite direttamente, purché abbiano ottemperato almeno al 10% degli obblighi minimi di copertura, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.*
E' previsto anche l'obbligo per i gestori esistenti di condivisione dei siti per almeno 60 mesi a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo effettivamente sostenuto.

Domanda 11.1 *Il rispondente ritiene adeguate le norme circa la condivisione delle frequenze e l'offerta di servizio elettronica?*

Si comprende il vincolo di usare nelle aree di copertura obbligatoria le frequenze acquisite, ma non sembra corretto vietare il frequency sharing nelle stesse aree.

Ad esempio, due operatori che avessero acquisito entrambi (10+10) MHz tra loro adiacenti a 800 MHz, potrebbero realizzare un network sharing con condivisione di frequenze utilizzando ricetrasmittitori LTE comuni con banda di 20 MHz, secondo quanto previsto dai documenti 3GPP TR 22.951 e TS 23.251.

In tal caso le frequenze acquisite sono utilizzate, il traffico dei due operatori è distinto ed i clienti di ciascuno dei due vede la rete come quella del proprio gestore.

Vietare questo approccio comporterebbe un aumento di costi per gli operatori senza alcun vantaggio per la clientela, che godrebbe peraltro di una minore velocità di cifra massima. Si chiede pertanto di riformulare il testo obbligando esclusivamente all'uso delle proprie frequenze nelle aree di copertura obbligatoria.

Domanda 11.2 *Il rispondente condivide la proposta misura del roaming a favore del nuovo entrante e le condizioni associate?*

PosteMobile condivide la proposta.

Domanda 11.3 *Il rispondente condivide la proposta misura della condivisione obbligatoria dei siti a favore nuovo entrante e le condizioni associate?*

PosteMobile condivide la proposta.

Domanda 11.4 Ha qualche altra misura da proporre?

PosteMobile non ha altre misure da proporre.

12. Disposizioni finali

In questa parte della delibera l'unico punto di una certa rilevanza è l'obbligo di mantenere per almeno 5 anni dall'avvio del servizio un'offerta per il servizio dati senza alcuna limitazione in termini di contenuti e di servizi. Non sembra difficile rispettare tale obbligo dal momento che il prezzo dell'offerta è libero, come pure il volume compreso in una eventuale offerta semiflat.

Domanda 12.1 Il rispondente ritiene adeguato il divieto di trading fino al completamento degli obblighi minimi di copertura?

PosteMobile condivide.

Domanda 12.2 Quale è la posizione del rispondente circa la possibilità di stabilire di comune accordo norme di compatibilità e coordinamento meno stringenti dei vincoli normativi?

PosteMobile condivide la proposta sotto la condizione che l'accordo tra due operatori non riduca i loro impegni rispetto agli altri operatori.

Domanda 12.3 Quale è la posizione del rispondente circa la misura proposta di permanenza per un periodo prefissato di una offerta di trasmissione dati senza restrizioni ai fini della tutela dell'utenza ?

PosteMobile concorda purché sia lasciata completa libertà nei riguardi degli aspetti economici dell'offerta.

13. Disposizioni del provvedimento in forma di articolato

L'ultima parte della delibera riporta in forma di articolato quanto esposto, con maggior dettaglio, nella prima parte.

Domanda 13.1 Il rispondente può fornire eventuali ulteriori commenti, possibilmente nella forma di emendamento, al testo del provvedimento esposto di seguito nella forma di articolato.

PosteMobile ritiene che, data la numerosità e la complessità dei commenti presentati, non sia il caso di riformularli in forma di emendamento.